

REGIONE
PIEMONTE

GIUNTA REGIONALE

Verbale n. 331

Adunanza 9 novembre 2009

L'anno duemilanove il giorno 9 del mese di novembre alle ore 09:40 in Torino presso la Sede della Regione, Piazza Castello n.165, nella apposita sala delle adunanze di Giunta, si è riunita la Giunta Regionale con l'intervento di Mercedes BRESSO Presidente, Paolo PEVERARO Vicepresidente e degli Assessori Andrea BAIRATI, Daniele Gaetano BORIOLI, Sergio CONTI, Nicola DE RUGGIERO, Giuliana MANICA, Teresa Angela MIGLIASSO, Giacomino TARICCO, Eleonora ARTESIO, Sergio DEORSOLA, Giovanni OLIVA, Giovanna PENTENERO, Luigi RICCA, con l'assistenza di Roberta BUFANO nelle funzioni di Segretario Verbalizzante.

Sono assenti la Presidente BRESSO e gli Assessori: ARTESIO, DEORSOLA, OLIVA, PENTENERO, RICCA

(Omissis)

D.G.R. n. 7 - 12495

OGGETTO:

Approvazione protocollo di intesa "Scuola in ospedale e servizio di istruzione domiciliare".

A relazione dell' Assessore MIGLIASSO:

La riforma del Titolo V prevede una forte sinergia tra gli enti chiamati ad attuare il sistema integrato dell'istruzione. Diventa, quindi, strategico sia per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR che per la Regione Piemonte prevedere, nell'ambito delle rispettive competenze, dei percorsi comuni che consentano di coordinare i propri interventi in un'ottica di sistema.

In materia di diritto allo studio ed all'istruzione, particolare attenzione viene rivolta ai minori con patologie complesse ad alta intensità assistenziale ricoverati in ospedale o domiciliati per i quali è indispensabile definire le modalità del coordinamento dei diversi interventi scolastici, sanitari, socio-assistenziali.

Dato l'incremento del numero dei minori con patologie complesse ad alta intensità assistenziale, è stato avviato un gruppo di lavoro integrato Regione Piemonte - Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Assessorato Welfare e Lavoro e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR, con l'obiettivo di proporre uno schema di protocollo di intesa tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR.

Il protocollo di intesa intende coordinare gli interventi scolastici, sanitari e socio-assistenziali al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minore malato, ricoverato presso un ospedale regionale o domiciliato, al fine di rendere effettivo il diritto allo studio e all'istruzione di tutti i minori residenti e domiciliati nella Regione Piemonte.

Dato atto che la D.C.R. n. 137-40212 del 24/10/2007 "Piano Socio-Sanitario Regionale 2007-2010", di cui alla l.r. 6 agosto 2007 n. 18 prevede, tra l'altro, come strategie generali di

sviluppo a favore delle persone con disabilità "la definizione di un progetto individuale... (comprendendovi anche gli interventi per l'inserimento scolastico)".

Dato atto che il piano triennale di interventi in materia di diritto allo studio e libera scelta educativa anni 2009/11, approvato con D.C.R. n. 233-55520 del 23/12/2008, ha previsto la possibilità per la Regione di individuare specifiche forme di intervento a sostegno delle attività relative alla scuola in ospedale e per gli studenti sottoposti a lunga degenza domiciliare, con una previsione di spesa massima di € 200.000,00 annui da imputare sul capitolo 127764, che per l'anno 2009 presenta la necessaria disponibilità.

Considerato che la Regione Piemonte – Assessorato Tutela della Salute e Sanità, Assessorato Istruzione e Formazione Professionale, Assessorato Welfare e Lavoro - e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR, per la realizzazione del coordinamento degli interventi scolastici, sanitari e socio-assistenziali finalizzati ad assicurare un sistema di presa in carico globale del minore malato, convengono sull'opportunità di sottoscrivere uno specifico protocollo d'intesa, allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante.

Visti:

- la Legge regionale n. 18/07 "Norme per la programmazione socio-sanitaria e il riassetto del servizio sanitario regionale";
- la Legge Regionale n. 28/07, contenente norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa;
- la D.C.R. n. 233-55520 del 23/12/08 di approvazione del Piano triennale di interventi in materia di Istruzione, Diritto allo studio e Libera scelta educativa per gli anni 2009-2011;
- la Legge quadro dell'8.11.2000 n. 328, per la realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali;
- la L.R. 1/2004 contenente le norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;
- la D.C.R. n. 137-40212 del 24/10/2007 "Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010";
- la D.G.R. 13-14538 del 10.1.2005 (Linee guida per la ventilazione domiciliare pediatrica)
- la D.G.R. 26-10669 del 2.2.2009 (Linee guida per l'attivazione del servizio di Cure Domiciliari nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte relativamente ai soggetti in età evolutiva ad integrazione della D.G.R. n. 41-5952 del 7 maggio 2002);
- la normativa e le circolari del Ministero della Pubblica Istruzione;
- il parere del CORESA espresso in data 27 aprile 2009.

Tutto ciò premesso, la Giunta regionale, unanime,

d e l i b e r a

- di approvare, per le ragioni espresse in premessa, lo schema di protocollo di intesa allegato alla presente deliberazione di cui è parte integrante, tra la Regione Piemonte e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR per coordinare gli interventi scolastici, sanitari e socio-assistenziali al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minore malato;
- di demandare all'Assessore Giovanna Pentenero la sottoscrizione del protocollo d'intesa;
- all'eventuale spesa quantificata in un massimo di € 200.000,00 per l'anno 2009 si provvederà con lo stanziamento di cui al capitolo 127764 (assegnazione n. 100528) del bilancio regionale 2009 che risulta pertinente e presenta la necessaria disponibilità.
- i successivi atti di impegno e liquidazione saranno assunti dalla Direzione regionale 15 – Istruzione, formazione professionale e lavoro.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 14 del D.P.G.R. n. 8/R/2002.

(Omissis)

Il Vicepresidente
della Giunta Regionale
Paolo PEVERARO

Direzione Affari Istituzionali
e Avvocatura
Il funzionario verbalizzante
Roberta BUFANO

Estratto dal libro verbali delle deliberazioni assunte dalla Giunta Regionale in adunanza 9 novembre 2009.


cr/er

PROTOCOLLO D'INTESA

TRA LA REGIONE PIEMONTE - ASSESSORATI ISTRUZIONE E FORMAZIONE PROFESSIONALE, TUTELA DELLA SALUTE E SANITA' E WELFARE E LAVORO - E L'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL PIEMONTE - MIUR SU:

"SCUOLA IN OSPEDALE E SERVIZIO DI ISTRUZIONE DOMICILIARE"

- VISTI gli art. 2, 32 e 33 della Costituzione della Repubblica Italiana;
- VISTA la Carta europea dei diritti dei bambini degenti in ospedale, adottata dalla Risoluzione del Parlamento Europeo del 13 maggio 1986;
- VISTA la legge 31 dicembre 1991, n. 276 recante "Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui diritti del fanciullo" (New York 1989);
- VISTA la Legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare l'articolo 21 che, sancendo l'autonomia delle istituzioni scolastiche, consente alle stesse di interagire con le autonomie locali, i settori economici e produttivi, gli enti pubblici e le associazioni del territorio, nonché di perseguire, tramite l'autonomia, la massima flessibilità e tempestività e la valorizzazione delle risorse locali;
- VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, con il quale è stato emanato il Regolamento recante norme in materia di autonomia didattica e organizzativa delle istituzioni scolastiche ai sensi dell' articolo 21 della legge n. 59/97;
- VISTA la legge 28 agosto 1997, n. 285, recante disposizioni per la promozione di diritti e di opportunità per l'infanzia e l'adolescenza, e in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera L;
- VISTA la legge 18 dicembre 1997, n. 440, relativa all'istituzione del fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi;
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, relativo al trasferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni e agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59, in particolare il capo III concernente l'istruzione scolastica;
- VISTA la circolare del Ministro della Pubblica Istruzione, 7 agosto 1998, n. 353 avente per oggetto il "Servizio scolastico nelle strutture ospedaliere";
- VISTA la Legge quadro dell'8 novembre 2000, n. 328, per la realizzazione del sistema integrato d'intervento e servizi sociali;
- VISTA la L.R. 1\2004 contenente le norme per la realizzazione del sistema regionale integrato di interventi e servizi sociali e riordino della legislazione di riferimento;
- VISTO il Protocollo d'Intesa siglato in data 27/09/2000 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, della Sanità e della Solidarietà Sociale in merito "alla tutela dei diritti alla salute, al gioco, all'istruzione ed al mantenimento delle relazioni affettive ed amicali dei cittadini di minore età malati";
- VISTO il Protocollo d'Intesa siglato in data 23/02/2001 tra il Ministero della Pubblica Istruzione, della Sanità e Beni Culturali e Ambientali;
- VISTE le Direttive Ministeriali n 51 del 21/03/01 e n 53 del 15/5/2002, per l'utilizzazione delle disponibilità finanziarie del fondo istituito con la citata Legge n 440/97, che hanno individuato, rispettivamente per gli esercizi finanziari 2001 e 2002, fra gli interventi prioritari, iniziative volte al potenziamento ed alla qualificazione dell'offerta d'integrazione scolastica degli alunni ricoverati in ospedale, seguiti in regime di day hospital;



- VISTA la Circolare MIUR n. 149 del 10 ottobre 2001, con la quale sono state fornite indicazioni operative agli Uffici Scolastici Regionali, per l'anno scolastico 2001/02, ai fini della realizzazione di iniziative concernenti la scuola in ospedale ed il servizio di istruzione domiciliare;
- VISTA la Circolare MIUR n. 84 del 22 luglio 2002 e successive, aventi le stesse finalità della citata C.M. n. 149/01, con riferimento agli aa.ss. successivi;
- VISTO il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59, relativo alla scuola dell'infanzia e del primo ciclo d'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53;
- VISTO il Piano Sanitario Nazionale 2006-2008;
- VISTO che in data 27 giugno 2007 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancisce che l'analisi delle esperienze esistenti a livello internazionale e nazionale e le evidenze desunte dagli studi della letteratura, fanno ritenere indispensabile l'organizzazione delle cure palliative pediatriche secondo modelli di rete che comprendano al loro interno risposte residenziali e domiciliari;
- VISTO il Piano Socio Sanitario Regionale 2007-2010;
- VISTE le recenti CC.MM. su scuola in ospedale e sull'istruzione domiciliare;
- VISTO il D.M. 31 luglio 2007 a cui sono allegati le Indicazioni per il curricolo per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo d'istruzione;
- VISTA la Circolare dell'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte, n. 454 del 14 dicembre 2007;
- VISTA la Legge Regionale n. 28/07, contenente norme sull'istruzione, il diritto allo studio e la libera scelta educativa;
- VISTO il Piano triennale di interventi in materia di istruzione, diritto allo studio e libera scelta educativa per gli anni 2009-2011;
- VISTA la D.G.R. 13-14538 del 10.1.2005 "Linee guida per la ventilazione domiciliare pediatrica";
- VISTA la D.G.R. 26-10669 del 2.2.2009 "Linee guida per l'attivazione del servizio di Cure Domiciliari nelle Aziende Sanitarie Locali della Regione Piemonte relativamente ai soggetti in età evolutiva ad integrazione della D.G.R. n. 41-5952 del 7 maggio 2002";
- CONSIDERATO che il servizio di scuola in ospedale e di istruzione domiciliare è in costante crescita e diffusione sul territorio regionale del Piemonte

Premesso che:

Si riconosce il diritto allo studio e all'istruzione a tutti i minori residenti e domiciliati nella Regione Piemonte.

In particolare, visto l'incremento di pazienti minori con patologie complesse ad alta intensità assistenziale ricoverati in ospedale o assistiti a domicilio, è indispensabile definire le modalità del coordinamento dei diversi interventi scolastici, sanitari, socio-assistenziali, nonché ribadire la necessità di incremento di istruzione domiciliare al fine di rendere effettivo tale diritto.

Nella Regione Piemonte sono attive sezioni di Scuola ospedaliera ed il Servizio di istruzione domiciliare.

- 1) Per istruzione ospedaliera si intende la scuola funzionante presso sezioni ospedaliere appositamente predisposte. Esse sono attive nelle province di:
 - ALESSANDRIA, presso il Presidio Ospedaliero Infantile "Cesare Arrigo" con scuola di riferimento il IV Circolo Didattico;
 - ASTI, presso l'Azienda Ospedaliera "Cardinal Massaia" con scuola di riferimento il III Circolo Didattico;




- CUNEO, presso l'Azienda Ospedaliera "Santa Croce e Carle" con scuola di riferimento I Circolo Didattico;
- NOVARA, presso la Clinica Pediatrica dell'Azienda Ospedaliera "Maggiore della Carità" con scuola di riferimento I Circolo Didattico;
- TORINO, presso l'"Ospedale Infantile Regina Margherita" e Centro Traumatologico Ortopedico con scuole di riferimento per l'infanzia e la primaria la D.D. "Vittorino da Feltre", per la secondaria di 1° grado la S.M.S. "Peyron-Fermi" e per la secondaria di 2° grado l'I.T.C. "Vera e Libera Arduino";
- VERBANIA, presso Istituto Auxologico Italiano - Ospedale "S. Giuseppe" di Oggebbio (VB) con scuole di riferimento per la primaria il I Circolo e per la secondaria la SMS "Ranzoni";
- VERCELLI, presso Ospedale "S. Andrea" con scuola di riferimento l'I.C. "Ferraris".

- 2) Si intende per istruzione domiciliare la scuola attivata presso il domicilio dello studente o altra struttura di accoglienza (comunità, centri di riabilitazione, ecc.). L'istruzione domiciliare è altresì attivabile qualora lo studente sia ricoverato in strutture ospedaliere regionali diverse da quelle di cui al punto 1.
- 3) L'attività didattica:
 - è rivolta agli alunni sia ricoverati presso le strutture ospedaliere con sezione di scuola attivata sia in istruzione domiciliare;
 - è un servizio presente in tutto il territorio nazionale nel sistema dell'istruzione ed è volto a garantire il diritto all'istruzione, a limitare fenomeni di dispersione scolastica, a favorire il reinserimento degli alunni nelle classi di provenienza;
 - contribuisce nel contempo al mantenimento o al recupero del loro equilibrio psico-fisico in quanto concorre ad attenuare lo stato di disagio e di sofferenza derivante dalla malattia e dalla ospedalizzazione;
- 4) sono attivi a livello nazionale e regionale importanti progetti volti a potenziare l'utilizzo delle tecnologie, a realizzare percorsi didattici particolarmente motivanti, a limitare l'isolamento degli alunni ammalati mediante opportuni collegamenti telematici, ad aiutare a sentirsi parte attiva e vitale di un gruppo operativo attraverso rapporti interpersonali gratificanti e nuovi (HSH@Network e La Scuola in Ospedale);
- 5) la scuola in ospedale e l'istruzione domiciliare permettono di sensibilizzare i compagni di scuola degli alunni ospedalizzati/domiciliati, stimolando in loro attenzione e solidarietà nei confronti dei coetanei che stanno vivendo una situazione di malattia o disagio;
- 6) i genitori sono i primi e diretti responsabili dell'educazione dei figli e quindi, in un contesto di malattia, risulta indispensabile e ancor più determinante il loro coinvolgimento e la loro collaborazione;

si rende necessario il coordinamento degli interventi sanitari, socio-assistenziali, scolastici per l'integrazione delle attività proprie delle rispettive componenti, al fine di assicurare un sistema di presa in carico globale del minore malato,

tra la Regione Piemonte - Assessorati alla Istruzione e Formazione Professionale, Tutela della Salute e Sanità ed al Welfare e Lavoro - e l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR si conviene e si stipula quanto segue:



Articolo 1

I firmatari del presente protocollo - nel rispetto dei reciproci ruoli e rispettive competenze, nonché nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy - si impegnano a promuovere, regolamentare, sostenere e sviluppare le attività relative alla scuola in ospedale ed al servizio di Istruzione Domiciliare, assicurando continuità a tale esperienza.

Articolo 2

L'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR si impegna a:

- a) confermare annualmente la costituzione del Gruppo di Coordinamento Regionale "Scuola in Ospedale e servizio di Istruzione Domiciliare" avente il compito di raccordare, coordinare, monitorare le iniziative che favoriscono la tutela dei diritti allo studio, all'istruzione ed alla formazione degli alunni ammalati in ambito ospedaliero (day-hospital incluso) e domiciliare;
- b) garantire, a ciascuna istituzione scolastica con sezione ospedaliera, nei limiti delle dotazioni organiche e finanziarie disponibili, l'attuazione del diritto allo studio dei bambini e ragazzi ospedalizzati, assicurando, per quanto possibile, posti di scuola dell'infanzia, primaria, secondaria di primo e secondo grado;
- c) promuovere e diffondere presso le istituzioni scolastiche le iniziative predisposte dalla Regione relative agli ambiti medico-psicologici-assistenziali e formativi;
- d) promuovere sinergie con la rete scolastica regionale al fine di garantire efficacia e omogeneità per assicurare livelli qualitativi adeguati in tutta la Regione;
- e) sostenere, soprattutto laddove sia assente la sezione ospedaliera, l'ampliamento del servizio di Istruzione Domiciliare attraverso l'opportuna informazione alle scuole della Regione sulle modalità di attivazione del servizio stesso.

Articolo 3

La Regione Piemonte - Assessorati alla Istruzione e Formazione Professionale, Tutela della Salute e Sanità ed al Welfare e Lavoro - si impegna a:

- a) tenere in dovuta considerazione le necessità connesse alle iniziative del servizio di istruzione scolastica volte agli alunni ricoverati in ospedale\day hospital e in istruzione domiciliare;
- b) promuovere lo sviluppo di rete tra scuole, Aziende Sanitarie Regionali ed Enti locali per un'azione sul territorio integrata e sinergica, funzionale alla scuola in ospedale ed all'istruzione domiciliare;
- c) cooperare con l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR alla realizzazione di momenti di sensibilizzazione ed aggiornamento degli operatori sanitari, socio-assistenziali e scolastici sulle tematiche attinenti la scuola in ospedale e il servizio di istruzione domiciliare;
- d) promuovere, in sinergia con i Servizi Sociali ed Educativi dei Comuni coinvolti e con gli Enti gestori delle funzioni socio assistenziali, sostegno alle iniziative volte all'accoglienza e all'integrazione degli alunni stranieri ospedalizzati\domiciliati e delle loro famiglie, anche mediante la messa a disposizione di mediatori culturali, forme di assistenza e supporto, ecc.;
- e) favorire l'informazione e la promozione culturale per la sensibilizzazione del territorio, stimolando l'attività di Province e Comuni a favore della scuola in ospedale e dell'istruzione domiciliare;
- f) sostenere, secondo quanto previsto dal Piano triennale di intervento di cui alla L.r. 28\2007, nell'ambito delle risorse disponibili, l'utilizzo di tecnologie telematiche nelle sezioni operanti presso i presidi sanitari o presso il domicilio dell'utente, anche favorendo l'impiego di tecnologie all'uopo predisposte;



- g) invitare le Aziende Sanitarie Regionali coinvolte a recepire il presente protocollo regionale, sia riguardo alla Scuola in ospedale sia all' Istruzione Domiciliare;
- h) dare informazione del contenuto del presente protocollo regionale ai Comuni e gli Enti Gestori delle funzioni socio-assistenziali.

Articolo 4

La Regione Piemonte invita le Aziende Sanitarie Regionali (A.S.R.) sede di sezione ospedaliera, attraverso la stipula di apposite convenzioni, a regolare le attività relative alla Scuola in ospedale tenendo in considerazione i seguenti aspetti:

- a) riconoscere al personale scolastico operante nelle scuole ospedaliere lo status di "frequentatore";
- b) garantire l'integrazione tra assistenza sanitaria ed istruzione anche attraverso:
 - il coordinamento con i necessari interventi sanitari e socio assistenziali
 - l'individuazione di specifiche figure di riferimento
 - l'integrazione delle risorse tecnologiche
 - l'attivazione e l'implementazione di iniziative di formazione integrata;
- c) favorire e potenziare le condizioni necessarie affinché gli alunni ospedalizzati non interrompano i legami con la propria scuola e trovino, nello stesso tempo, occasioni di socializzazione in un contesto generale di politiche di accoglienza;
- d) accogliere il servizio scolastico nei suoi vari ordini all'interno delle proprie strutture, individuando gli spazi da destinare alla scuola e garantendo il pieno utilizzo dei locali in modo adeguato allo svolgimento delle attività scolastiche e ludiche;
- e) consentire la presenza degli insegnanti nei reparti e ai letti degli alunni degenti che sono impossibilitati o non desiderano recarsi nei locali destinati al servizio scolastico ospedaliero;
- f) fornire la necessaria informazione preventiva;
- g) favorire la collaborazione con il personale docente, nel rispetto dell'interesse dell'alunno paziente, da parte del personale sanitario e sociosanitario, anche fornendo ai docenti informazioni sul programma terapeutico utili e funzionali all'attività didattica;
- h) assumere gli oneri per il funzionamento delle attrezzature di teledidattica, telefono, internet, fax, supporti per strumenti telematici e tecnologici necessari per l'attività didattica;
- i) prevedere l'accesso al servizio di igiene e profilassi ospedaliera al personale docente per gli interventi sanitari preventivi previsti per il personale socio-sanitario;
- j) estendere al personale docente adeguata copertura assicurativa.

Articolo 5

Le parti contraenti concordano sulla necessità di istituire servizi di Istruzione domiciliare da effettuarsi anche all'interno di A.S.R. non coperte da sezioni di scuola in ospedale; a tal fine:

- l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR, in coerenza con le direttive ministeriali, si pone come riferimento per la presentazione di progetti di Istruzione domiciliare da parte delle Istituzioni scolastiche motivatamente richiedenti e verifica la documentazione e l'assegnazione del contributo finanziario da erogare.
- Le scuole di appartenenza degli alunni, sulla base delle indicazioni del medico curante ospedaliero e/o del responsabile del progetto di Assistenza Domiciliata Integrata (ADI) pediatrica, tenuto conto di quanto definito dalla circolare USR per il Piemonte n. 454 del 14 dicembre 2007 e successive integrazioni e modifiche, progettano, attivano e sostengono anche con propri finanziamenti la realizzazione dei progetti di istruzione domiciliare.



Le A.S.R. di competenza ospedaliera/ A.S.L. di residenza sono tenute:

- a rilasciare idonea certificazione sanitaria dichiarante la patologia ed il periodo di impedimento della frequenza scolastica al fine di permettere alla scuola l'attivazione del progetto di istruzione domiciliare;
- a favorire, se necessaria, l'integrazione tra assistenza sanitaria ed istruzione;
- a favorire e potenziare le condizioni necessarie affinché gli alunni domiciliati non interrompano i legami con la propria scuola;
- a fornire la necessaria informazione preventiva;
- a prevedere l'accesso al servizio di igiene e profilassi dell'A.S.R. al personale docente per gli interventi sanitari preventivi previsti per il personale socio-sanitario.

Articolo 6

E' istituito il Gruppo Tecnico Interistituzionale (G.T.I.), formato dai referenti dei soggetti firmatari del Protocollo stesso, che opera secondo i criteri generali e le linee di indirizzo indicate dai soggetti firmatari del Protocollo.

Detto Gruppo svolge funzioni di:

- indirizzo e programmazione
- coordinamento
- sensibilizzazione e promozione
- documentazione
- monitoraggio e valutazione
- predisposizione annuale di una relazione sui risultati conseguiti.

Articolo 7

Il presente Protocollo di intesa ha durata triennale, a far data della sottoscrizione congiunta, con possibilità di proroga per un ulteriore triennio, fatta salva disdetta di una delle parti da comunicarsi almeno 6 mesi prima della scadenza.

Nel caso di insorgenza di controversie, il Foro competente è quello di Torino.

Torino,

Per la Regione Piemonte

Per l'Ufficio Scolastico Regionale per il Piemonte - MIUR

